

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

DECRETO LEGISLATIVO N. 128 DEL 5/8/2015

RECANTE

“DISPOSIZIONI SULLA CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 8, COMMA 2, DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23 (LEGGE DELEGA FISCALE)”

(G.U. N.190 DEL 18/8/15)

ENTRATA IN VIGORE 2/9/2015

ABUSO DEL DIRITTO	
<p>Il nuovo principio generale di abuso</p> <p>Costituiscono abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Secondo il nuovo principio generale l'abuso del diritto è un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.</p> <p>L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, che conteneva la precedente definizione (non generale) di elusione, è stato abrogato.</p>	Art. 1, co. 1 e 2
<p>Gli effetti</p> <p>Le operazioni che configurano abuso del diritto non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi in termini di risparmio d'imposta rideterminando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi.</p> <p>L'amministrazione finanziaria dovrà, comunque, tenere conto di quanto già versato dal contribuente per effetto delle operazioni disconosciute</p>	Art. 1, co. 1
<p>Cosa sono le operazioni prive di sostanza economica e quali sono gli indici rivelatori</p> <p>Le operazioni prive di sostanza economica sono fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.</p> <p>Lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali è considerato, dunque, la causa prevalente dell'operazione abusiva.</p> <p>Sono indici di mancanza di sostanza economica, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme; • la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. 	Art. 1, co. 1
<p>Quali sono i vantaggi fiscali "indebiti" e quali, invece, sono leciti</p> <p>I vantaggi indebiti sono i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.</p> <p>Non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali. Costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente.</p> <p>Il contribuente ha facoltà di scegliere tra diverse operazioni che determinano anche un diverso carico fiscale. È stato, infatti, confermato che il contribuente può legittimamente</p>	Art. 1, co. 1

2

Special Assist

<p>scegliere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● regimi opzionali diversi offerti dalla legge; ● operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 	
<p>L'interpello all'Agenzia delle entrate</p> <p>È possibile proporre interpello per conoscere il parere dell'Agenzia sulla configurabilità o meno come fattispecie di abuso del diritto di operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate.</p> <p>A tal fine deve essere presentata istanza prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce la richiesta. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.</p> <p>L'interpello a cui fa rinvio la disposizione è quello dell'art. 11 della legge n.212/2000, che prevede una risposta dell'amministrazione entro 120 giorni dall'istanza del contribuente. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro 120 giorni, s'intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.</p> <p>Qualsiasi atto dell'amministrazione emanato in difformità dalla risposta, anche implicitamente desunta dal silenzio dell'amministrazione, è nullo.</p>	Art.1, co.1
<p>La procedura per l'accertamento</p> <p>In sede di accertamento, l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.</p> <p>Serve un apposito atto per l'accertamento dell'abuso del diritto. L'atto deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti, da fornire entro 60 giorni, in cui sono indicati i motivi per cui si configura un abuso del diritto.</p> <p>È stato stabilito che, ai fini della tempestività dell'accertamento, è la richiesta di chiarimenti che deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto impositivo, ossia in genere il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p> <p>Una volta notificata la richiesta di chiarimenti entro il suddetto termine, l'amministrazione può attendere i chiarimenti del contribuente o l'inutile decorso del termine assegnato al contribuente (60 giorni). Da tale data l'amministrazione deve avere non meno di 60 giorni per la notifica dell'atto impositivo. Se, nel frattempo, interviene il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo, quest'ultimo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni.</p>	Art.1, co.1
<p>L'atto di accertamento</p> <p>L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● condotta abusiva; ● norme o principi elusi; ● indebiti vantaggi fiscali realizzati; ● chiarimenti forniti dal contribuente. 	Art. 1, co.1
<p>L'onere della prova</p> <p>L'onere della prova è così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● amministrazione finanziaria - deve dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, che 	Art.1, co.1

Special Assist

<p>non è rilevabile d'ufficio, e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuente – deve dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso agli strumenti giuridici utilizzati. Deve trattarsi, lo ricordiamo, di ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. 	
<p>Il pagamento del tributo in pendenza del ricorso</p> <p>Anche se il contribuente presenta ricorso in Commissione tributaria avverso l'atto di accertamento con cui è contestato l'abuso del diritto, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n.546/1992, e dell'art. 19, co. 1, del D.lgs. n.472/1997.</p> <p>Pertanto, in linea generale, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i 2/3, dopo la sentenza della CTP che respinge il ricorso; • per l'ammontare risultante dalla sentenza della CTP e, comunque, non oltre i 2/3, se la CTP accoglie parzialmente il ricorso; • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della CTR. 	Art.1, co.1
<p>Il rimborso delle imposte da parte dei terzi deve essere richiesto entro 1 anno dall'accertamento</p> <p>I soggetti diversi da quelli cui a cui è contestato l'abuso del diritto - che pur sono coinvolti nelle operazioni contestate e che per tale motivo eventualmente hanno versato delle imposte le quali per effetto del disconoscimento delle operazioni non risultano dovute - possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni considerate abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria.</p> <p>A tal fine, tali soggetti dovranno inoltrare, entro 1 anno dal giorno in cui l'accertamento nei confronti del soggetto a cui è contestato l'abuso è divenuto definitivo, ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede al rimborso nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi.</p> <p>Sul punto, si evidenzia che il soggetto terzo potrebbe non avere alcuna informazione sulla necessità di presentare la richiesta di rimborso né, di conseguenza, sui termini entro cui proporla. Egli potrebbe non essere a conoscenza né dell'accertamento, né delle successive vicende legate alla sua definizione e, pertanto, potrebbe non essere in grado di presentare l'istanza di rimborso nei termini previsti. Le disposizioni, infatti, nulla prevedono circa un obbligo da parte dell'amministrazione di informare tali soggetti della sopravvenuta emersione del diritto.</p>	Art.1, co.1
<p>Sono previste solo sanzioni amministrative, non penali</p> <p>Le operazioni abusive non costituiscono fatti punibili penalmente. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.</p> <p>Come si vedrà a breve, le nuove disposizioni saranno in vigore dall'1/10/15, tuttavia, il favor rei cancellerà il reato anche per le violazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore della disposizione. Pertanto, ove sia già stato intrapreso un procedimento penale, sarà necessario far presente che il fatto non costituisce più reato.</p>	Art.1, co.1

Special Assist

<p>La problematica di procedenti penali in corso riguarda solo la fattispecie dell'elusione, la quale, prima dell'unificazione del concetto con l'abuso del diritto effettuata con il D.Lgs. n. 128/2015, poteva dar luogo, al superamento delle soglie di punibilità, a fattispecie punibili penalmente. L'abuso del diritto, in quanto non codificato nella legislazione previgente, non poteva dare luogo a reati.</p>	
<p>È possibile la disapplicazione di disposizioni specifiche volte a contrastare comportamenti elusivi</p> <p>Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, possono essere disapplicate se il contribuente dimostra che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.</p> <p>A tal fine il contribuente deve presentare istanza di interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259 (concernente le norme da osservare per la compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva). Secondo tale provvedimento l'istanza, rivolta al direttore regionale delle entrate competente per territorio, deve essere spedita con raccomandata A/R all'ufficio finanziario competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente il quale provvede a trasmettere al direttore regionale l'istanza, unitamente al proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate saranno comunicate al contribuente non oltre 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento definitivo.</p>	<p>Art. 1, co.3</p>
<p>Alcune disposizioni della nuova disciplina non si applicano ai diritti doganali</p> <p>Le disposizioni sopra illustrate (relative a Interpello – Procedura di accertamento – Atto di accertamento – Onere della prova – Pagamento del tributo in pendenza del ricorso – Rimborso delle imposte versate da terzi) non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 43/1973, che restano disciplinati dalle disposizioni degli artt. 8 e 11 del D.lgs. n. 374/1990, nonché dalla normativa doganale dell'Unione europea.</p> <p>Si ricorda che ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 43/1973, si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.</p>	<p>Art. 1, co.4</p>
<p>Efficacia delle nuove disposizioni e retroattività</p> <p>Le nuove disposizioni sull'abuso del diritto hanno efficacia a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 1/10/15, e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, al 1° ottobre 2015, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.</p>	<p>Art. 1, co.5</p>
RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO	
<p>La denuncia deve intervenire nei termini ordinari</p> <p>L'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (con riferimento alle imposte sui redditi) e l'art. 57 del D.P.R. n. 63/1972 (con riferimento all'Iva) prevedono i termini di decadenza per la notifica degli</p>	<p>Art. 2, co. 1 e 2</p>

Special Assist

<p>avvisi di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Tali termini sono il 31/12 del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ovvero il 31/12 del 5° anno successivo nel caso in cui la dichiarazione non è stata presentata o è nulla.</p> <p>In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 C.P.P. per uno dei reati previsti dal D.lgs. n.74/2000, tali termini sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.</p> <p>È stato ora specificato che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria (compresa la Guardia di finanza) sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.</p> <p>Dunque, affinché si abbia il raddoppio dei termini di accertamento, la denuncia deve essere effettivamente presentata prima che siano spirati gli ordinari termini decadenziali (in genere entro il 31/12 del 4° anno nel caso in cui è stata validamente presentata la dichiarazione). Pertanto, se i termini ordinari sono decaduti, la denuncia presentata dopo non avrà l'effetto di determinare il raddoppio dei termini.</p>	
<p>Decorrenza della nuova disciplina</p> <p>Non possono godere dei favorevoli conseguenze dell'applicazione della nuova disciplina, e dunque i relativi effetti sono fatti salvi, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati entro il 2/9/15, data di entrata in vigore del decreto legislativo.</p> <p>Pertanto, sembrerebbe che gli atti notificati fino a tale data il raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato si applica senza alcuna limitazione.</p> <p>Qualora i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31/12/15, sono fatti salvi anche gli effetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviti a comparire notificati entro il 2/9/15, data di entrata in vigore del D.Lgs.; • processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2/9/15. <p>Pertanto, per tali atti, alle condizioni suddette, l'emersione del reato nonostante la decadenza degli ordinari termini determinerà il raddoppio dei termini di accertamento.</p>	<p>Art.2, co.3</p>
<p>Rapporti tra raddoppio dei termini e voluntary discosure: gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria partono dal 2010</p> <p>Premesso che, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n.74/2000; • è, altresì, esclusa la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale. <p>Pertanto, chi emerge non è punito per i reati tributari (fatta eccezione per l'emissione delle fatture false), ed evita anche il reato di autoriciclaggio.</p> <p>Al riguardo, è stato specificato che potranno rientrare nella procedura di collaborazione volontaria, con esclusione della punibilità, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine</p>	<p>Art. 2, co.4</p>

Special Assist

<p>per l'accertamento.</p> <p>Inoltre, in considerazione della modifica alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di violazioni penali, introdotta con l'art. 2, co. 1 e 2 dello stesso D.Lgs. n. 128/2015 (vedi sopra), in base al quale la denuncia penale comporta il raddoppio dei termini solo se interviene negli ordinari termini di accertamento, a partire dal 2/9, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 128/2015, gli anni che possono essere oggetto di accertamento nella procedura di voluntary disclosure arrivano massimo al 2010 (o 2009 in caso di mancata presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla). Infatti, senza una denuncia penale da parte dell'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2014, eventuali reati penali commessi in periodi d'imposta antecedenti il 2010 non potranno far scattare il raddoppio dei termini.</p> <p>Dunque, l'autodenuncia nell'ambito della voluntary disclosure di fatti penalmente rilevanti, anche anteriori al 2010, non potrà comportare la perseguibilità penale.</p> <p>Ricordiamo che, invece, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/2015, aveva chiarito che, in caso di violazioni che avessero comportato l'obbligo di denuncia, gli anni accertabili nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, avrebbero potuto essere compresi dal 2006 (o 2004 in caso di dichiarazione omessa o nulla) al 2013.</p>	
REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO	
<p>Istituzione del regime di adempimento collaborativo</p> <p>È stato istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.</p> <p>Per rischio fiscale si intende il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.</p>	<i>Art. 3</i>
<p>Chi può aderire</p> <p>In fase di prima applicazione il regime è riservato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10.000.000.000 euro; • contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25/6/13, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1.000.000.000 di euro. <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di 100.000.000 euro o appartenenti a gruppi di imprese.</p>	<i>Art. 7</i>
<p>Requisiti per l'accesso</p> <p>Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.</p> <p>Tale sistema deve assicurare, oltre al tempestivo adempimento degli obblighi tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; 	<i>Art. 4</i>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; • efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. 	
<p>Doveri dell’Agenzia</p> <p>Il regime comporta per l’Agenzia delle entrate i seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell’ammissione e della permanenza nel regime; b) pubblicazione periodica sul proprio sito dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva; c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell’intento di favorire un contesto fiscale di certezza; d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime; e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile; f) debita considerazione degli esiti dell’esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. 	Art. 5, co.1
<p>Doveri del contribuente</p> <p>Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dall’Agenzia delle entrate; b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva; c) risposta alle richieste dell’Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile; d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. 	Art.5, co. 2
<p>Gli effetti dell’adesione al regime</p> <p>Questi i benefici dell’adesione al regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuenti e Agenzia pervengono a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni; • possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo (i cui termini e modalità saranno definite con D.M.) in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti. Il termine per la risposta all’interpello è in ogni caso di 45 giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia effettua accessi alle sedi dei contribuenti per assumervi elementi informativi utili per la risposta; • sanzioni ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo 	Art. 6

Special Assist

<p>edittole, con riscossione sospesa fino alla definitività dell'accertamento, per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali (se l'Agenzia non condivide la posizione dell'impresa);</p> <ul style="list-style-type: none"> nessuna necessità di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. 	
<p>Modalità di adesione I contribuenti che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, devono inoltrare domanda in via telematica utilizzando il modello disponibile sul sito della Agenzia. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi 120 giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.</p>	Art. 7
<p>Si può essere esclusi dal regime L'Agenzia, con provvedimento motivato, potrà dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti ovvero per l'inosservanza dei doveri previsti.</p>	Art.7
<p>Per l'attuazione si attendono i provvedimenti dell'Agenzia Le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo dovranno essere stabilite da uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	Art.7